



**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1**  
**Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado**  
Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna C.M. boic808009  
Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 - Fax 051/568585 C.F. 91153320378  
e-mail: [boic808009@istruzione.it](mailto:boic808009@istruzione.it); [boic808009@pec.istruzione.it](mailto:boic808009@pec.istruzione.it)

- A tutti i Genitori
- e, p.c., al DSGA

**Oggetto: detrazione fiscale di contributi versati alla scuola a.s. 2017/18**

Si rammenta che, sulla base della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.° 7/E del 04/04/2017, risultano attualmente detraibili dalla dichiarazione dei redditi:

1. «i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR. Si tratta, ad esempio delle spese per: <omissis> le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all'agenzia di viaggio).»

La detrazione non spetta per le spese relative a:

- l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15);
- il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E).

Ai sensi del D.P.R. 916/1986 gli importi possono essere detratti dalle persone fisiche nella misura del 19%. Al fine del riconoscimento dell'onere legato al sostenimento delle spese scolastiche il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2017 (N.B.: anno solare).

Pertanto si richiede ai genitori di compilare in maniera accurata lo spazio relativo alla causale di bollettini e bonifici, specificando il nome dell'alunno, la classe frequentata e la finalità del versamento. In questo modo la ricevuta potrà essere direttamente presentata ai CAAF. Solo in casi eccezionali (es.versamenti cumulativi...) la scuola provvederà all'emissione della dichiarazione di

attestazione di ricevuto versamento.

f.to La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Carmelina Rocco